



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 134 / 2021

DEL 26/05/2021

**OGGETTO: FRUIZIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE PER
ASSISTENZA AL CONIUGE**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21.05.2021) e G.C. n. 29 del 06.04 2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

VISTO che il dipendente matricola n. 64 con istanza ricevuta a questo protocollo generale in data 23 aprile 2021, al n.4925, ha chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 26 maggio 2001, n. 151, 4, comma 1, 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni anni 1(uno) di congedo straordinario retribuito per assistere il coniuge convivente;

VISTO l'art. 42, commi da 5 a 5-quinques del D.Lgs. 26 maggio 2001, n. 151 e successive modificazioni, che testualmente prevedono:

"5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto di fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono

essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona....omissis

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. omissis

5-quater. Omissis

5-quinques. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,5-bis,5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”;

VISTI gli atti d'ufficio ed accertato che la persona assistita:

- è coniuge del richiedente;
- è portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'art. 24, comma 1.a, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che il/la richiedente ha titolo ad ottenere il permesso retribuito in quanto lo stesso ha dichiarato con nota depositata agli atti il 26/05/2021 prot. 6296.III.12/3.5 quanto segue:

- nessun altro soggetto ha chiesto ed ottenuto il congedo straordinario per il coniuge convivente;
- la persona da assistere non risulta ricoverata a tempo pieno
- durante l'arco della vita lavorativa non ha usufruito di altro periodo di congedo straordinario.

ACCERTATO inoltre che nessun altro soggetto ha chiesto ed ottenuto per il coniuge convivente ai sensi dell'art. 1, commi 20 e 36 della legge n. 76/2016/parente di cui sopra il congedo di cui trattasi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTA la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 che chiarisce che, anche per il congedo straordinario in questione si applica il principio del “referente unico” di cui all'art. 24 della legge 183/2010;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

Al dipendente matricola n. 64, vengono concessi, per i motivi in narrativa indicati, anni 1(uno) di congedo straordinario, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 26 maggio 2001, n. 151 a decorrere dal 1.06.2021 sino al 31.05.2022;

- durante il periodo di congedo, sopra indicato, al dipendente verrà erogata una indennità mensile, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, composta delle sole voci fisse e continuative della stessa;
- il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (infatti l'indennità erogata non è assoggettata alla relativa contribuzione);

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Copia del presente atto sarà inviata, per opportuna conoscenza, all'interessato/a.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 26/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTE MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)